

Chiarimenti in merito all'applicazione dell'allegato tecnico di cui al dduo de 23 dicembre 2011 – n° 12772

In riferimento al dduo 23 dicembre 2011 n.12772 con cui è stato approvato l'allegato tecnico relativo all'autorizzazione generale ex art.272 c.2 del d.lgs 152/06, si riportano una serie di chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito all'attuazione dello stesso.

Si ricorda che ogni indicazione contenuta nel decreto e nella presente circolare esplicativa è relativa ai soli adempimenti di tipo ambientale; non è pertanto esaustiva né tantomeno sostitutiva di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

1) In riferimento a quali macchinari devono essere presi in considerazione nella valutazione della condizione in merito alle emissioni diffuse:

Premesso che tale condizione si applica solo alla Parte A dell'allegato, ossia quella relativa alle Lavorazioni Meccaniche , nella individuazione del valore di "N" (numero di macchine per lavorazioni meccaniche installate) nel calcolo del flusso di massa teorico a camino si tenga conto delle seguenti indicazioni:


- a) seppur finalizzato alla verifica delle emissioni (nebbie) derivanti dall'utilizzo di olii/emulsioni, considerato che le macchine funzionanti a secco costituiscono una parte marginale di quelle complessivamente impiegate e che nel calcolo del flusso di massa teorico, l'utilizzo del coefficiente "k" rende accettabile, ai fini delle valutazioni richieste, l'approssimazione operata conteggiando tutte le macchine presenti dall'edificio (sia operanti 'a secco', che con utilizzo di olii/emulsioni), devono essere considerate tutte le macchine che svolgono attività di cui alle lettere A1...A15;
- b) devono altresì essere conteggiate tutte le macchine presenti (vedi punto a) a prescindere delle modalità di aspirazione/convogliamento delle emissioni (convogliate a camino, presidiate da sistema bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro, diffuse);

2) Adesione al nuovo allegato tecnico n.32

Come specificato nell'Appendice dell'Allegato n.32 (punti 3 e 4 del paragrafo "*presentazione istanze e tempi di adeguamento*"), nei casi in cui presso uno stabilimento le lavorazioni meccaniche siano già state autorizzate sia quale attività in deroga, sia nell'ambito di un'attività ordinaria potranno proseguire con l'esistente autorizzazione (di carattere generale ex art.272, o specifica ex art. 269 del d.lgs 152/06 e smi, rispettando le prescrizioni in essa contenute.

Nel caso di autorizzazione ordinaria le lavorazioni meccaniche si considerano 'autorizzate' (eventualmente anche con emissioni diffuse) se esplicitamente disciplinate nel provvedimento autorizzativo.

Nel caso in cui sia invece necessario aderire al nuovo allegato tecnico n.32 (punti 3 e 4 del paragrafo “*presentazione istanze e tempi di adeguamento*”), dovendo essere rispettate tutte le prescrizioni in esso contenute, sia relativamente alle emissioni convogliate che, eventualmente, trattate a bordo macchina o diffuse (vedi punti A, B e C del paragrafo *requisiti tecnico-costruttivi e gestionali*), deve essere comunque verificata la condizione in merito alle emissioni diffuse, anche qualora tutte le macchine siano dotate di aspirazione localizzata convogliata all’esterno. In quest’ultimo caso potrebbe verificarsi la situazione rappresentata nell’Appendice dell’Allegato e di seguito riportata, per cui l’ambiente risulta in depressione e pertanto la portata del ricambio d’aria può assumersi nulla ($Q=0$); ciò renderebbe, di fatto, automaticamente rispettata la condizione in merito alle emissioni diffuse, poiché il flusso di massa dell’emissione diffusa ($F=Q*C$) sarebbe nullo.



L’ipotesi potrebbe essere verificata utilizzando il foglio di calcolo o, nel caso in cui la situazione reale abbia peculiarità tali da non essere rappresentabile dal foglio di calcolo, con uno studio di dettaglio.

Nei casi in cui sia dimostrato che l’ambiente risulti in depressione ($Q=0$) e solo ai fini dell’applicazione del provvedimento in questione, potrebbe non essere necessaria la determinazione del valore della concentrazione dell’ambiente di lavoro (C), poiché, come sopra anticipato, il flusso di emissione diffusa (F) risulterebbe nullo e quindi certamente inferiore al Flusso di Massa teorico a camino ($F_{t_{max}}$).

3) Efficacia dell’autorizzazione

Richiamato l’art. 281 comma 3 del d.lgs 152/06 e smi, in riferimento all’applicazione del punto 8 del paragrafo “*messa in esercizio e a regime*” del capitolo “*prescrizioni e considerazioni di carattere generale*” si precisa che, esclusivamente per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del titolo V del D.Lgs.152/06 che ricadono ora nel campo di applicazione di detto decreto, la data di efficacia dell’adesione all’autorizzazione in via generale è da intendersi fissata al 1° settembre 2013. Da tale data, quindi, decorrono i 90 giorni entro i quali l’esercente dello stabilimento dovrà trasmettere a Provincia, Comune e ARPA i previsti referti analitici.

4) Analisi dell’ambiente di lavoro

Al fine di verificare la condizione in merito alle emissioni diffuse è necessaria, nel calcolo del flusso di massa di emissione diffusa (fatto salvo quanto precisato al punto 2), la determinazione della concentrazione di nebbie oleose rappresentative dello specifico ambiente di lavoro. A tale scopo possono essere utilizzati i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro svolte dall'azienda. Relativamente alla data e alle modalità di effettuazione di tali analisi si precisa inoltre che:

- A. se si tratta di nuovo impianto, è evidente che non siano disponibili analisi ambientali (così come non sono presenti analisi alle emissioni convogliate); tutte le analisi (ambientali e alle emissioni) dovranno essere prodotte nell'ambito della messa a regime dell'impianto;
- B. se si tratta, invece, di impianti esistenti le stesse analisi dovranno essere disponibili ai fini della verifica per l'adeguamento entro il termine previste per lo stesso (1 settembre 2013);
- C. in ogni caso i campionamenti dovranno essere effettuati secondo previsto dalla norme tecniche (UNI EN 482, UNI EN 689), per la determinazione dei contaminati si faccia riferimento al metodo NIOSH 5524/2003 'Metal working fluids'.

5) Foglio di calcolo/studio di dettaglio

Al fine della determinazione Flusso di massa di emissione diffusa, basato sui parametri C (concentrazione dell'ambiente di lavoro) e Q (portata del ricambio d'aria) si sottolineano i seguenti aspetti:

Per il calcolo del parametro Q

- Laddove riconducibile ai casi semplificativi (caso A, B, C) di cui all'Appendice dell'Allegato, non è necessario procedere ad ulteriori calcoli;
- Laddove la casistica in questione non sia riconducibile ai casi di cui sopra, è a disposizione del Gestore il foglio di calcolo predisposto. Il foglio di calcolo è a sua volta basato su ipotesi semplificative (ad es. in merito alle temperature, alle aperture ecc.); in tal senso, se le semplificazioni attuate non sono rappresentative della situazione reale il Gestore potrà, motivando le scelte effettuate e utilizzando un approccio cautelativo, agire su alcuni parametri quali ad esempio:
 - **ΔT** : la scelta di individuare un ΔT di 10°C è basato sulla condizione media riscontrabile sul nostro territorio; laddove tale parametro non risulta congruo con la situazione considerato per le particolari condizioni operative (ad esempio in presenza di aperture molto rilevanti, di diversa modalità operativa stagionale, il Gestore potrà modificare tale parametro;
 - **Edificio**: il calcolo va effettuato per singolo edificio, dove per edificio (laddove non chiaramente individuabile) può considerarsi un ambiente 'indipendente' dal punto di vista aeraulico (siano cioè individuabili i fattori che concorrono alla determinazione del ricambio d'aria: finestre, portoni, impianti di ventilazione ecc.);
 - **Portata convogliata a camino [mc/h]**: tale parametro indica la portata dei ventilatori delle aspirazioni localizzate convogliate a camino e quindi in atmosfera; se nell'edificio in questione sono presenti macchine/impianti non rientranti nelle 'Attività Meccaniche' tali

da influenzare il calcolo del ricambio d'aria, tali portate potranno essere inserite nel foglio di calcolo, al solo fine del calcolo della portata stessa;

- **Vie di flusso d'aria:** possono essere fatte valutazioni specifiche in merito alla effettive superficie di portoni/finestre in ragione della effettiva pratica lavorativa (portone aperto/chiuso, finestre aperte/chiuso ecc.);
- **Concentrazione:** la concentrazione di nebbie oleose deve essere rappresentativa dello specifico ambiente di lavoro; tale valore, può essere ricavato utilizzando i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro svolte dall'azienda; qualora, per la struttura dell'edificio, quest'ultimo valore è poco rappresentativo della situazione, ai fini dell'applicazione del presente allegato e motivandone la scelta il Gestore può utilizzare valori analitici diversi.
- **Condizione operative:** nel caso in cui le condizioni operative dovessero risultare significativamente diverse ai fini della verifica delle emissioni diffuse (ad esempio estate/inverno), dovrà essere considerata la condizione peggiore per quanto concerne le concentrazioni in ambiente di lavoro.